

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/85 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1985****che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo della moneta di uno stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) n. 2238/85 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE)

n. 2879/85 <sup>(5)</sup>; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2238/85 sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- marco tedesco : 0,972,
- fiorino olandese : 0,972,
- dracma greca : 1,33,
- lira italiana : 1,049,
- lira sterlina : 0,968.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L. 277 del 17. 10. 1985, pag. 15.